Tribunale di Milano, sez. I civile – 21/09/2021, n. 7565. Est. Boroni.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato R.S. ha citato in giudizio l'avv. A.M. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per violazione degli obblighi nascenti dal rapporto professionale instaurato.

Deduceva di avere conferito mandato all'avv. A.M. affinchè lo assistesse nella controversia sorta con l'Istituto Stomatologico Italiano di Milano, società cooperativa di cui l'attore era socio lavoratore. Ha dedotto che si era rivolto all'avv. A.M. "per via dell'ingiusto trattamento che stava subendo sul posto di lavoro" e che, a seguito della comunicazione di deliberazione di esclusione del R.S. dalla qualità di socio, con automatica risoluzione del contratto di lavoro, l'avv. A.M. aveva dapprima contestato in via (solo) stragiudiziale la delibera di esclusione e quindi aveva instaurato per conto e nell'interesse del R.S. un giudizio dinnanzi al Tribunale del lavoro di Milano impugnando il licenziamento del Socio lavoratore R.S..

All'esito del giudizio, a fronte di immediata eccezione di Istituto Stomatologico di decadenza dalla impugnativa della delibera cui si sarebbe dovuto ricollegare la contestazione in ordine all'avvenuto licenziamento, il Tribunale emetteva sentenza di rigetto della domanda dell'odierno attore con condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte aderendo alla prospettazione della resistente e ritenendo che l'esame nel merito era pregiudicato dalla mancata impugnativa della delibera di esclusione del socio nel temine previsto dalla legge.

L'attore ha quindi mosso al convenuto l'addebito di negligente adempimento dell'incarico professionale avendo male impostato la difesa atteso che egli aveva solo stragiudizialmente prospettato di impugnare la delibera di esclusione senza informare il cliente della necessità di procedere giudizialmente entro il termine decadenziale; aveva quindi proposto erroneamente un ricorso ex art. 414 cpc di impugnativa del

licenziamento; aveva aspettato circa due mesi dalla pubblicazione prima di comunicare al cliente R.S. il testo della motivazione della sentenza e all'esito lo aveva invitato a rivolgersi ad altri avvocati per l'eventuale appello. Il R.S. evidenziava che interposto appello alla sentenza del Tribunale aveva quindi concluso una transazione con Istituto Stomatologico a seguito della quale aveva ricevuto la somma di soli euro 20.000,00.

Quanto al profilo di danno ha lamentato che, a causa della negligente attività dell'avvocato convenuto aveva perso le retribuzioni dalla data di esclusione a quella in cui, vinta la causa intrapresa, sarebbe stato reintegrato nell'originario posto di lavoro e quelle future fino al 2026, data in cui avrebbe maturato il titolo per la pensione con rivalutazione ed interessi; da tale importo l'attore ha dichiarato doversi detrarre peraltro gli importi che lo stesso aveva guadagnato a seguito dell'assunzione, con contratto a tempo determinato e con minor retribuzione, presso l'Ospedale Policlinico di Milano e l'importo di euro 20.000,00 ricevuto a seguito della transazione. Ha chiesto infine il risarcimento di "ogni pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale anche a titolo di perdita di chance" da ricollegare all'inadempimento dell'avv. A.M..

Di tutti questi danni chiedeva il risarcimento in capo all'avv. A.M..

Quest'ultimo si è costituito in occasione della prima udienza di comparizione con comparsa nella quale genericamente ha contestato le doglianze di parte attrice rappresentando di avere contratto due polizze di assicurazione professionale con Generali Assicurazioni spa.

In tale occasione la difesa di parte convenuta ha rappresentato di avere intrapreso un separato giudizio di manleva assicurativa rispetto al quale chiedeva fin da subito di procedere alla riunione rappresentando di essere incorso nella decadenza ex art. 167 cpc per un disguido; a tale richiesta aderiva la difesa di parte attrice di modo che la causa veniva dapprima rinviata sempre ex art. 183 cpc e quindi, dopo l'assegnazione di termini per memorie ex art. 183 sesto comma cpc riunita a quella, successivamente introdotta da A.M. contro Generali Assicurazioni avente RG 54579/2019; nel frattempo Generali

assicurazioni interveniva volontariamente nel processo originario introdotto dal R.S. contestando le deduzioni di parte attrice sotto il profilo sia della colpa sia del danno sia della sussistenza di una chance di accoglimento della eventuale domanda di annullamento della delibera di esclusione, rappresentando infine i limiti di operatività della polizza assicurativa.

La causa, senza esperimento di attività istruttoria, essendo state dichiarate le prove articolate dalle parti tutte inammissibili ed esplorativa la richiesta di CTU contabile formulata dalla parte attrice, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe rappresentate delle parti alla udienza del 2 marzo 2021 con assegnazione di termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

La domanda è infondata e non merita accoglimento per i motivi che seguono.

Quanto alla allegata responsabilità appare utile ricordare alcuni cenni generali relativi alla responsabilità professionale dell'avvocato.

In via generale, si osserva che nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c., comma 2) vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione.

Per gli avvocati, la Corte di Cassazione (Cass. 24544/2009) ha precisato che: "la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti: a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo

possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole".

In particolare, per quel che rileva nel caso in esame, la Suprema Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente per colpa commisurata alla natura della prestazione, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.). Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri la impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.

Sul piano dell'onere della prova il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo; b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale; c) l'esistenza del danno; d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr., Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238).

Quanto poi alla ipotesi, che ricorre nel caso di specie, di mancata diligenza allegata con riferimento alla difesa svolta in un procedimento giudiziale rispetto al quale il difensore abbia tenuto un comportamento tale da impedirne la effettiva celebrazione (ad esempio la mancata impugnazione della sentenza di primo grado o la mancata tempestiva riassunzione della causa, considerati in modo pacifico comportamenti difettosi o inadeguati sotto il profilo della diligenza professionale ed ai quali può accomunarsi la mancata proposizione della impugnativa della delibera nel caso di specie) vale osservare che da tempo è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte suprema (Cass 2001/15759; ma vedi anche successivamente ex multis 852 del 18/01/2006, 13241 del 06/06/2006, 14820 del 27/06/2007, 2581 del 02/02/2009), che la chance -concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene- non è una mera

aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, cioè la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio la cui risarcibilità è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale (ex pluribus, Cass. 10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.2.85 n. 6506).

Tuttavia la perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi da provarsi nel giudizio ove si alleghi la responsabilità (cfr Cass Sez. 3, Sentenza n. 22376 del 10/12/2012 (Rv. 624461) in base a tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità d'un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta).

La Corte (cfr anche Cass. 2638/2013), con orientamento del tutto condiviso da questo giudice, ha più volte chiarito che "ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (tra le tante Cass. n. 22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010)"; in tale contesto il danno va liquidato in ragione d'un criterio prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilità di risultati utili, assumendo come parametro di valutazione il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito d'un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo e deducibile, questo, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situazione giuridica dedotta od, ove tale criterio risulti di difficile

applicazione, con ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 CC (ex pluribus Cass. 9.11.97 n. 11522, 15.3.96 n. 2167, 29.4.93 n. 5026, 7.3.91 n. 2368),

Tanto premesso, quanto al caso in esame, si rileva che:

- può considerarsi provato il conferimento del mandato professionale da parte dell'attore all'avv. A.M. per la assistenza della parte rispetto alla vicenda che lo aveva opposto all'Istituto Stomatologico Italiano e alla proposizione della causa davanti al Tribunale del lavoro di Milano; il mandato alle liti è pacifico e risulta documentalmente dalla sentenza e dal ricorso introduttivo (docc. 9 e 10 produzioni attoree); peraltro la procura alle liti è conferita anche all'avv. D.A.M. ma i rapporti intercorsi nella fase precedente e le missive rivolte all'Istituto Stomatologico evidenziano come il mandato, da intendersi come negozio in senso sostanziale) fosse stato conferito al solo avv. A.M.;
- la sentenza prodotta dà conto della circostanza che la mancata impugnativa della delibera di esclusione del socio lavoratore a mente dell'art. 2533 codice civile sia stata ritenuta in quella sede decisiva in relazione alla conclusione di rigetto della domanda; la circostanza che la risoluzione del rapporto di lavoro discendesse dalla delibera di esclusione del socio lavoratore emergeva chiaramente avendo l'avv. A.M. impugnato stragiudizialmente la stessa delibera; la sentenza emessa dal Tribunale del lavoro di Milano (doc. 10 delle produzioni attoree) richiama la giurisprudenza , in quella sede ritenuta consolidata, che individua quale "unico rimedio" alla cessazione del rapporti di lavoro a seguito di esclusione del socio lavoratore l'opposizione ex art. 2533 c.c., dovendosi privilegiare i rapporti associativi rispetto a quelli più strettamente propri della prestazione lavorativa; il Giudice nella motivazione tra l'altro evidenzia come, data la peculiarità e la funzione sociale della prestazione lavorativa, si sarebbe anche potuto entrare nel merito della legittimità del licenziamento se tuttavia fosse stato rispettato il termine decadenziale previsto per la anzidetta impugnazione decorso inesorabilmente al momento del deposito del ricorso (il ricorso è stato depositato in data 14.5.2012 mentre l'esclusione risale a quasi un anno prima – l'efficacia della delibera si consolida infatti a

mente dello statuto art. 11 decorsi 30 giorni dalla comunicazione della delibera senza che si sia optato per la devoluzione della decisione alla assemblea ordinaria dei soci, cosa che non risulta essere stata fatta, di modo che l'efficacia della delibera di esclusione si è consolidata decorsi 30 giorni dalla comunicazione del 19.7.2011).

La difesa del convenuto sul punto in comparsa di costituzione è stata estremamente scarna e non ha consentito di evidenziare elementi a favore della attività professionale dell'avvocato A.M..

Tuttavia la Compagnia assicuratrice ha chiarito fin da subito che non potesse riconoscersi alcun addebito in capo al proprio assicurato alla luce del contrasto giurisprudenziale in atto sul punto decisivo della controversia.

Il tema è stato a lungo trattato dalla difesa dell'avv. A.M. sia nella memoria 183 sesto comma n. 1 sia in comparsa conclusionale e su tale profilo ha interloquito ampiamente anche la difesa di parte attorea.

Il Tribunale ritiene di aderire alle considerazioni svolte in tale ultima sede dalla difesa A.M. che vengono richiamate nella parte in cui si fa specifico riferimento alla portata della pronunzia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite 27436 del 2017.

Infatti "Il Supremo Organo giudicante, infatti, solo con la sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 27436/2017, arriva a risolvere il contrasto giurisprudenziale sorto sulla possibilità di contestare la legittimità del licenziamento ed ottenere il riconoscimento della tutela reale anche nel caso in cui il socio lavoratore non abbia impugnato la delibera di esclusione nei termini e nelle modalità prescritte dall'art. 2533 cod. civ. Il primo orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Civ. 23 gennaio 2015, n. 1259; Cass. Civ. 11 agosto 2014, n. 17868; Cass. Civ. 6 agosto 2012, 14143) aveva stabilito che qualora l'esclusione di un socio lavoratore di cooperativa fosse stata fondata esclusivamente sul suo licenziamento, non si sarebbe configurata l'ipotesi propria dell'art. 5, comma 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142 che prevede la caducazione del rapporto di lavoro al venir meno del rapporto societario. Secondo questa tesi, la ragione

dell'esclusione risiederebbe unicamente nelle motivazioni addotte per il licenziamento; di conseguenza qualora si dovesse accertare l'illegittimità del licenziamento che ha comportato l'esclusione, anche la delibera di espulsione risulterebbe travolta dall'illegittimità. Ciò comporterebbe l'applicazione dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Attraverso queste argomentazioni, la giurisprudenza superava l'ostacolo normativo posto dall'art. 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142 che dispone "l'esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo". Un altro orientamento (cfr. Cass. Civ. 13 maggio 2016, n. 9916; Cass. Civ. 12 febbraio 2015, n. 2802; Cass. Civ. 5 luglio 2011, n. 14741) aveva invece ritenuto che "al cospetto di condotte che ledano, nel contempo, il rapporto associativo e quello di lavoro, sarebbe unico il procedimento volto all'estinzione di entrambi" ossia la delibera di esclusione, che va impugnata nei termini prescritti dalla legge, non essendo necessario un distinto atto di licenziamento. Sostanzialmente, l'impugnazione della delibera davanti al Tribunale Ordinario fungerebbe da condizione di procedibilità per il ricorso da presentare al Tribunale del Lavoro, al venire meno della quale qualsiasi discussione nel merito delle ragioni poste alla base del licenziamento è preclusa. La conseguenza di questa impostazione, ravvisano le Sezioni Unite, è quella di non consentire al giudice di esaminare nel merito la legittimità del licenziamento in caso di mancata impugnazione della delibera di esclusione ex art. 2533 cod. civ. Rispetto a questa ricostruzione, le Sezioni Unite osservano che "alla duplicità di rapporti può corrispondere la duplicità degli atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce, e quindi lede, un autonomo bene della vita, sia pure per le medesime ragioni". Secondo la Corte, quindi, la delibera è finalizzata a far cessare lo stato di socio, mentre il licenziamento è finalizzato a far cessare l'"ulteriore" rapporto di lavoro. Le Sezioni Unite osservano che la questione relativa ai rimedi esperibili contro l'esclusione ed il licenziamento del socio lavoratore possa essere risolta presupponendo che in capo a quest'ultimo "coesistono più rapporti contrattuali e che, quindi, il lavoro cooperativo è luogo di convergenza di più cause

contrattuali". Infatti, l'art. 1, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142 prevede che "il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali". Per effetto dell'art. 5, comma 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore licenziato ed escluso con delibera regolarmente comunicata e non impugnata è precluso "il rimedio della restituzione della qualità di lavoratore". Sostanzialmente, le tutele previste dall'art. 18 della legge 20 maggio 1973, n. 300 sono ammissibili solo nei casi in cui venga impugnata la delibera e che questa sia dichiarata illegittima. Questo perché la tutela garantita contro l'ingiusta esclusione è di matrice diversa rispetto a quella "lavoristica" prevista per il licenziamento illegittimo in quanto attengono a due tratti fisionomici del rapporto, quello sociale e quello di lavoro. Una volta decorsi i sessanta giorni dalla comunicazione della delibera, se questa non viene impugnata, produce l'effetto estintivo del rapporto sociale. Tuttavia, questa condizione "non esclude l'illegittimità del licenziamento" né tantomeno fa venire meno "l'interesse a far valere l'illegittimità del recesso" poiché la delibera di esclusione, producendo la caducazione del rapporto di lavoro, anche se non contestata, genera un danno. Inoltre, l'art. 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142 preclude la sola tutela prevista dall'art. 18, ma viene lasciata impregiudicata "l'esperibilità di tutela diversa da questa, ossia quella risarcitoria contemplata dall'art. 8 della legge 16 luglio 1966, n. 604, sempre dovuta qualora il rapporto non si ripristini". Ciò perché "l'accoglimento della domanda risarcitoria non travolge gli effetti della delibera di esclusione e non impedisce neppure che essa continui a produrre i propri effetti". La domanda giudiziale per il riconoscimento della tutela risarcitoria ha ad oggetto "il diritto ad un ristoro per il fatto che la cessazione del rapporto ha cagionato un danno e l'ha provocato illegittimamente". Le Sezioni Unite chiariscono anche che non è condivisibile ritenere che il lavoratore che

voglia chiedere la tutela risarcitoria ex art. 8 della legge 16 luglio 1966, n. 604 debba comunque impugnare la delibera di esclusione poiché l'impugnazione dell'atto di esclusione è presupposto per il riconoscimento della tutela ex art. 18 ma non per quella risarcitoria. Infatti, osserva la Corte che "in virtù dell'art. 24 Cost., spetta al titolare della situazione protetta scegliere a quale tutela far ricorso per poter ottenere ristoro del pregiudizio subito". Quindi, il socio lavoratore escluso avrà certamente la possibilità di tutelare la propria posizione o con l'impugnazione della delibera ex art. 2533 cod. civ. e con l'impugnativa del licenziamento oppure optare per la sola contestazione del licenziamento sapendo che potrà ottenere, in caso di vittoria del giudizio, solo la tutela indennitaria e non quella reale. La divergenza degli orientamenti sviluppatasi dagli anni ‘90 in avanti è, quindi, certamente sintomo del fatto che ci si trovava in presenza, almeno fino all'intervento della Sentenza di Cassazione a sezioni unite del 2017, di una questione complessa e di particolare importanza.".

A fronte di ciò la difesa di parte attrice ha allegato la circostanza che la pronunzia delle Sezioni Unite della Cassazione non fosse ancora intervenuta all'epoca del giudizio dinnanzi al Tribunale del lavoro.

L'osservazione non consente di superare il dato obbiettivo che l'intervento della Corte a Sezioni Unite opera quando vi sia un precedente contrasto giurisprudenziale; le ragioni di tutela del socio lavoratore evidenziate dalla Suprema Corte, nel richiamare pronunzie della Corte a Sezioni semplici anche del 2011, riflette un evidente contrasto giurisprudenziale delle Corti di merito che del resto del tutto ragionevolmente avrebbero dovuto rilevare una carenza di tutela sostanziale in capo al socio lavoratore.

La circostanza che il Giudice adito dal R.S. non abbia menzionato opposti orientamenti non è elemento sufficiente per negare la sussistenza di una corrente interpretativa nel senso prospettato dall'avv. M..

Il Tribunale rileva come la sentenza del Tribunale del lavoro lasci dunque aperto un profilo di possibile fondatezza della impugnazione oggetto di probabile accoglimento in appello.

Ora, già la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale consentirebbe di non ritenere sussistente l'addebito di colpa lamentato nei confronti dell'avv. A.M..

Tuttavia si rileva che del contrasto giurisprudenziale non è stata fatta alcuna menzione nella difesa dell'avv. A.M. a sostegno del R.S. e quest'ultimo ha lamentato specificatamente un omessa informativa sulle possibili strategie difensionali. Sussiste infatti l'obbligo per il difensore di rendere edotto il proprio cliente delle possibili alternative alla strategia processuale prescelta evidenziandone i relativi rischi.

Può pertanto considerarsi sussistente un addebito di negligenza in capo all'avv. A.M. sotto il profilo informativo in ragione della mancata precisa articolazione in ricorso del profilo che sostanzia anche la mancata informativa sul punto al cliente.

Va osservato che questo costituisce l'unico addebito di colpa accertato da questo Tribunale; risulta infatti che la motivazione della sentenza di prime cure sia stata comunicata alla parte in tempi che seppure non immediati avrebbero consentito, e lo hanno consentito, di interporre appello, senza dunque alcun pregiudizio ulteriore in capo all'attore.

Anche la circostanza di non avere assicurato all'attore la continuità della difesa per il grado di appello non costituisce addebito di colpa tenuto conto dell'esito del giudizio di primo grado e della opportunità di individuare in breve tempo altra difesa nell'ambito dei numerosissimi avvocati che si occupano di diritto del Lavoro nell'ambito dell'ordine degli avvocati di Milano.

Quanto al danno risarcibile è necessario valutare se la pretesa azionata dall'odierno attore, senza la negligenza del legale, sarebbe stata in termini probabilistici ritenuta fondata e se il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole all'assistito. E' dunque necessario valutare se la proposizione della impugnativa tempestiva della delibera di

esclusione del socio avrebbe avuto chances di accoglimento oppure se l'appello avverso la sentenza di primo grado, proposto effettivamente, avrebbe avuto chances di accoglimento.

Tale valutazione prognostica va peraltro effettuata sulla base delle risultanze in atti nel presente giudizio nel quale l'attore è tenuto a dare prova del diritto fatto valere come se fosse stato celebrato il giudizio di impugnazione andato perduto e il giudizio di primo grado (e del secondo) con lo svolgimento di adeguata difesa nel merito; e tuttavia nel novero della documentazione utilizzabile in questa sede va data rilevanza soltanto agli atti e documenti dei quali la difesa avesse potuto contare nell'originario procedimento (circostanza che esclude sin da subito l'utilizzabilità nell'ambito del presente giudizio prognostico delle dichiarazioni e dei documenti formatisi successivamente alla celebrazione del giudizio di primo grado).

Ora, proprio alla luce della giurisprudenza sopra segnalata non può affermarsi che l'appello, se proseguito, non avrebbe trovato ragionevole accoglimento.

Tuttavia la verifica di un tale accertamento non è stata resa possibile per volontà dell'attore il quale una volta interposto appello ha concluso con Istituto Stomatologico Italiano una transazione (allegata quale doc. 19 alla memoria 183 comma 6 n. 3 cpc) nella quale il dott. R.S. dichiara di rinunciare agli atti, alla azione e ai sottostanti diritti rivendicati nel ricorso ex art. 414 cpc, accedendo alla tesi dell'Istituto nel riconoscere che il rapporto di lavoro subordinato in corso tra le parti si intende definitivamente risolto a far data dal 23 agosto 2011 per effetto della intervenuta esclusione del dott. R.S. dal novero dei soci lavoratori dell'ISI e della conseguente risoluzione del rapporto di lavoro. A fronte di tale rinuncia il dott. R.S. ha ricevuto da ISI la somma di euro 20.000,00 a titolo di transazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro; oltre ad euro 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno emergente alla salute e alla vita di relazione, al rimborso delle spese legali; si rileva che nell'ambito di detta transazione il

dott. R.S. farà istanza di ammissione a "socio fruitore" dell'ISI, istanza che ISI si impegna ad accogliere.

Con tale rinuncia, si legge nel punto 7 della transazione, il dott. R.S. si "riterrà completamente tacitato e soddisfatto " anche con riguardo alla voce di "compensi ed arretrati retributivi" vari bonus, ferie non godute, spettanze di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso in buona sostanza "qualsivoglia pretesa connesso all'intercorso rapporto di lavoro".

Può quindi concludersi non solo che la impugnazione della sentenza di primo grado avrebbe avuto buone possibilità di essere accolta ma anche che tale possibilità è stata impedita dalla volontaria e consapevole conclusione della transazione con la quale, tra l'altro, il dott. R.S. ha rinunciato alla domanda in ordine a quelle stesse voci retributive rispetto alle quali oggi chiede il risarcimento all'avv. A.M..

Le considerazioni sopra esposte non solo non rendono attuale ed apprezzabile il lamentato profilo di colpa ma anche incidono sulla sussistenza di un danno risarcibile ricollegabile alla negligenza professionale del difensore convenuto.

Alla luce delle predette considerazioni, nel caso di specie non può dirsi sussistente né risarcibile alcuno dei danni prospettati di carattere patrimoniale e non patrimoniale (questi ultimi neppure meglio precisati).

Poiché tutti i danni lamentati discendono logicamente da un accertamento in ordine all'accoglimento delle difese dell'avv A.M. il giudizio prognostico rappresentato appare del tutto assorbente.

Le spese possono essere interamente compensate tra le parti essendo comunque stato ravvisato un addebito colposo in capo all'avvocato convenuto.

Le spese di assistenza in giudizio sostenute dalla interveniente/convenuta Assicurazioni Generali, tenuto conto dell'originario intervento volontario nonché della piena adesione alle difese dell'assicurato vanno anch'esse compensate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, ogni diversa istanza eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:

1) respinge la domanda proposta da R.S. nei confronti dell'avv. A.M.;

2) Spese compensate tra tutte le parti.

Milano, 17 settembre 2021

Il Giudice

dott. Valentina Boroni